

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CSA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 079/CSA- RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2018

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.12.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 117 DEL 19.12.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Torino/Napoli, disputato in data 17.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva alla Torino F.C. S.p.A. (di seguito, per brevità, "Società") la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 *"per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e denigratori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria"*. L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti di cui all'art. 12, n. 3, in relazione all'art.13, comma 1, lett. b), C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene l'insussistenza della violazione contestata, rilevando come i cori oggetto del presente procedimento siano stati percepiti esclusivamente dal Sig. Papa Stefano, che era posizionato adiacente alla Curva Primavera (Curva Sud), e come sia altamente improbabile che cori intonati da trecento sostenitori possano essere avvertiti distintamente da tutto lo stadio. La Società, pertanto, lamenta la mancanza del requisito della percettibilità dei cori, richiesto quale presupposto per la punibilità della relativa condotta.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 2 febbraio 2018, per la Società era presente l'Avv. Longo, il quale si riportava alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la circostanza per cui i cori in questione sono stati percepiti solo da uno dei collaboratori della Procura Federale - posizionato, tra l'altro, in prossimità del settore dal quale sarebbero provenuti i cori stessi - rende la condotta posta in essere dai predetti sostenitori, per quanto censurabile, non degna di sanzione punitiva. Non sussiste, infatti, il requisito della "percettibilità" dei cori in oggetto, necessario ai fini dell'irrogazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino Calcio F.C. S.p.A. di Torino, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2. RICORSO DEL CALC. FERIGRA BURNHAM ERICK STEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/LAZIO DEL 12.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 139 DEL 15.1.2018)

Il calciatore Ferigra Burnham Erick Steven ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n.139 del 15.1.2018 con la quale, in riferimento alla gara del Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo Giacinto Facchetti tra Torino e Lazio del 13.1.2018, ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive di gara allo stesso *“per avere, al 43° del secondo tempo a giuoco fermo colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto di aver subito un fallo da parte di un avversario e che il suo comportamento sarebbe consistito in una reazione da parte dello stesso senza arrecare però alcun danno fisico. Si tratterebbe pertanto secondo lo stesso di un gesto non violento.

Il ricorso va respinto in quanto, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. b), è previsto che *“ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b) per tre giornate di gara o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o persone presenti”*.

Nella fattispecie, così come riportato nel referto arbitrale, il comportamento del Ferigra Burnham va qualificato come violento con applicazione della squalifica per 3 giornate di gara e pertanto va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferigra Burnham Erick Steven.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCI MATTEO SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 95 DEL 23.1.2018)

Con atto, spedito in data 23.1.2018, la Società U.S. Salernitana 1919 ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Salernitana/Venezia, disputatasi in data 20.1.2018, era stata irrogata al calciatore della ricorrente, Ricci Matteo, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso, con il quale la Società U.S. Salernitana 1919 si duole esclusivamente dell'entità della sanzione, chiedendone una riduzione, è infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Ricci Matteo, nei confronti di un calciatore avversario.

Dal rapporto del Direttore di Gara, emerge, chiaramente, che la condotta, tenuta dal Ricci, vada qualificata, come violenta, non potendo che definirsi tale uno schiaffo al volto; trattasi, quindi, di condotta che merita un'entità della sanzione come quella inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini